

STATUTO

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

.....
.....

CAPO I

Denominazione - Sede - Comprensorio - Scopi

Art. 1

(Natura giuridica e sede)

Il consorzio di miglioramento fondiario (1)
(denominazione), costituito con decreto del Presidente della Regione (oppure
decreto del Presidente della Repubblica; oppure decreto reale) del
..... n., svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente
Statuto.

Il Consorzio ha sede in (indicare solo il
Comune).

Art. 2

(Perimetro e superficie)

Fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili iscritti nel catasto
consortile allegato al presente statuto sub “A”.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari
(2) ricadenti nei seguenti Comuni:

.....
.....

Il perimetro consortile è quello risultante dalle planimetrie catastali
allegate al presente statuto sub “B” ed ha i seguenti confini:

- a Nord
- a Est
- a Sud
- a Ovest

Art. 3

(Scopo)

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo
comprensorio ai fini di una razionale utilizzazione agricola.

A tal fine il Consorzio provvede:

- a) alla migliore utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione delle risorse
idriche all'interno del proprio comprensorio;
- b) all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la
produzione di energia elettrica, a condizione che tali usi comportino la

- restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;
- c) all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune, e in particolare a solo titolo esemplificativo:
- la costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
 - la costruzione, sistemazione e riattamento di acquedotti rurali, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
 - l'esecuzione e ammodernamento di elettrodotti rurali;
 - le costruzioni e i riattamenti di fabbricati rurali;
- d) alla ricomposizione fondiaria in quanto necessaria per la attuazione degli scopi istituzionali favorendo l'esecuzione, l'ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento fondiario;
- e) al miglioramento dei terreni agrari e delle colture finalizzato alla meccanizzazione e ad un utilizzo più razionale delle superficie agricole ed alla messa a coltura;
- f) alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti purché gli utili derivanti siano riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati .

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 4 **(Organi)**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 **(Assemblea)**

Fanno parte dell'Assemblea generale i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, compresi nel perimetro consortile ed aventi diritto al voto, nonché gli usufruttuari aventi diritto al voto nella sola ipotesi di cui all'articolo 17 ultimo comma del presente statuto.

Art. 6 **(Convocazione dell'assemblea)**

L'Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale ove esista, all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, nonché da

affiggersi nell'abitato dei Comuni stessi e delle relative frazioni e nelle bacheche comunali.

Ove i consorziati lo richiedano il consorzio provvede a comunicare per iscritto la convocazione dell'assemblea a mezzo di lettera. I relativi oneri sono a carico del richiedente.

Le formalità di cui ai precedenti commi devono essere effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Scaduti i termini di pubblicazione, una copia del manifesto e del verbale di affissione, contenenti la data ed i luoghi di esposizione, sottoscritti dal segretario o dal Presidente sono conservati presso la sede del Consorzio.

Nel manifesto debbono indicarsi: il luogo ove si svolge l'assemblea, il giorno e l'ora della riunione, i quorum costitutivi e deliberativi, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, l'ora di apertura e di chiusura delle votazioni. Nel manifesto deve essere riportato il contenuto dei successivi articoli 17 e 18 del presente statuto.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta inoltrata al Presidente da un decimo dei consorziati che rappresentino almeno il venticinque per cento della superficie o un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Qualora il Presidente non vi provveda, spetta al Collegio dei revisori dei conti convocare l'assemblea.

Art. 7

(Validità e sede dell'assemblea)

L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 6 nel Comune di ove ha sede il Consorzio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più della metà della superficie consorziale.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio.

Art. 8

(Attribuzioni dell'assemblea)

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il Consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;
- c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;

- d) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
- e) deliberare in merito alle proposte formulate dalle assemblee di zona, ove esistano, relative alle opere ed ai relativi oneri finanziari riguardanti le zone stesse;
- f) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - 1) la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del Consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
 - 2) l'accensione di prestiti o mutui passivi;
 - 3) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
 - 4) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
 - 5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
 - 6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.

Art. 9 (Assemblee zonali)

Nel comprensorio sono costituite le seguenti zone:

-
-

meglio indicate nella planimetria allegata sub "C".

In ciascuna di esse opera un'assemblea costituita dai soli proprietari di immobili iscritti a catasto situati entro il perimetro della zona che ha il compito di:

- 1) predisporre i regolamenti per la gestione delle opere consortili presenti nella zona, regolamenti che dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo;
- 2) presentare all'assemblea generale proposte inerenti il miglioramento della singola zona, le opere ivi presenti ed i relativi oneri finanziari.

Le assemblee di zona costituiscono ciascuna collegio elettorale per la scelta dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni assemblea di zona può eleggere i propri delegati al Consiglio nel numero fissato dal successivo articolo 10 del presente statuto.

Art. 10 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da n. membri (numero dispari non inferiore a 5) e viene eletto dall'assemblea con i quorum costitutivi di cui all'art. 7.

Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio direttivo l'assemblea si articola in più collegi elettorali in funzione delle singole zone presenti nel consorzio.

Il numero dei delegati che possono essere scelti da ciascun collegio, è individuato, in modo tale da garantire la rappresentanza dei consorziati nelle

singole zone, come segue:

- 1) n. rappresentanti per la zona di..... ;
- 2) n. rappresentanti per la zona di..... .

Non sono eleggibili a membri del Consiglio direttivo:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- k) coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il consorzio;
- l) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.

Non possono far parte del Consiglio direttivo contemporaneamente:

- aa) gli ascendenti e i discendenti;
- bb) gli affini in linea retta;
- cc) i fratelli;
- dd) i coniugi;
- ee) il suocero ed il genero;
- ff) gli iscritti in catasto *pro indiviso*.

La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti.

Art. 11

(Funzioni del Consiglio direttivo)

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- c) redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;

- e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
- f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
- g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
- i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
- j) deliberare di stare o resistere in giudizio nei confronti dei consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
- k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
- l) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all'assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile, nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;
- m) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
- n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permuta, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;
- q) provvedere all'aggiornamento del catasto consortile;
- r) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
- s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- v) nominare i componenti del seggio elettorale;
- w) porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, sempre definendo preliminarmente l'ampiezza della delega.

Art. 12 **(Convocazione del Consiglio)**

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera con l'indicazione degli

argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera spedita a tutti i consiglieri, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o altro avviso sino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno ventiquattro ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri all'inizio dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti deve essere differita a giorno successivo.

Art. 13 (Adunanze del Consiglio)

Le adunanze sono indette in unica convocazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo, in assenza del Presidente e del Vicepresidente elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 14 (Il Presidente)

Il Presidente, che ha legale rappresentanza del Consorzio:

- a) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio o i consiglieri;
- c) firma i ruoli di contribuenza;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Art. 15
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente impedito o assente.

Art. 16
(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da n. (numero 3 o 5) membri eletti dall'assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al Consorzio.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 10 del presente statuto, quarto comma, ad esclusione della lettera e) di esso.

Non possono inoltre essere eletti revisori il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio direttivo nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d'opera retribuita con il consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista annualmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto qualora siano trattate questioni di tipo contabile.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione dei presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal segretario del consorzio.

CAPO III
Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti -
Elezioni

Art. 17
(Diritto al voto attivo e passivo)

Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto ed i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal

curatore o dal commissario giudiziale.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote per il calcolo della quale si tiene conto anche della parte del delegato. In assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del consorzio.

Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.

Art. 18 (Delega)

Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega.

La delega deve essere conferita con atto scritto.

Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

I genitori possono essere rappresentati da uno dei figli maggiorenni e viceversa, i coniugi possono rappresentarsi reciprocamente, senza necessità di presentare delega scritta.

Le deleghe debbono essere presentate al Consorzio prima dell'inizio della seduta.

I rappresentanti di cui all'articolo che precede ed al quarto comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentati.

Art. 19 (Attribuzione del numero di voti)

Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo possesso fondiario.

Art. 20 (Elenco degli aventi diritto al voto)

L'elenco degli aventi diritto al voto è costituito dall'elenco dei proprietari degli immobili compresi nel perimetro consorziale, aventi i requisiti di cui all'art. 17.

Esso è formato a cura del Consiglio direttivo e contiene nome, cognome e data di nascita dei consorziati, nonché l'indicazione delle superfici rappresentate.

L'elenco deve essere redatto sulla base dei dati catastali.

L'elenco è a disposizione dei consortisti presso la segreteria del consorzio e ne è data comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Contro l'elenco possono essere presentati reclami che devono pervenire al

Consiglio direttivo cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea generale.

In base all'esame dei reclami il Consiglio direttivo introduce le necessarie variazioni all'elenco.

Le determinazioni motivate sui reclami devono essere comunicate con lettera agli interessati dal Consiglio direttivo entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 21

(Liste dei candidati)

I consorziati aventi diritto di voto, possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 17 e 18, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori.

Art. 22

(Costituzione dei seggi)

Per l'espletamento delle operazioni elettorali viene costituito apposito seggio composto dal Presidente del seggio e da due scrutatori scelti dall'assemblea; dal segretario, nominato dal Consiglio direttivo o, in mancanza di questi, persona idonea, nominata dall'Assemblea.

Le indennità da corrisondersi ai componenti del seggio ed al Segretario sono stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Art. 23

(Validità delle elezioni)

Le elezioni sono valide nei modi e nelle forme previste all'art. 7 del presente statuto.

Art. 24

(Svolgimento delle elezioni)

Le elezioni si svolgono esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto.

Nei locali adibiti alle operazioni elettorali sono ammessi soltanto gli aventi diritto al voto o loro delegati.

Chi si presenta a votare per delega deve consegnare al Presidente del seggio l'atto di delega di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco di cui al precedente articolo 20, a fianco del nome del rappresentato.

Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo averne constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto.

Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del segretario consorziale.

L'elettore può indicare sulla scheda un numero di nominativi non superiore ai componenti dell'organo da eleggere scegliendo tra liste dei candidati diverse ovvero, in caso di mancata presentazione di liste, tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Le schede votate vengono depositate dal Presidente del seggio nell'apposita urna e uno degli scrutatori fa annotazione, sopra l'elenco degli aventi diritto al voto, del numero di schede da ciascuno votate.

La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione dell'assemblea.

Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 25 (Scrutinio)

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede contenute nell'urna corrisponda a quello dei voti complessivamente spettanti.

Il Presidente apre le schede, ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano in apposite liste l'esito della votazione con il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e ad altri atti.

I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, pone in calce le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

L'esito della votazione è pubblicato entro ventiquattro ore all'albo consorziale dei Comuni interessati.

Art. 26 (Contestazioni)

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza di voti sopra ogni contestazione o sulle questioni che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di voto. Tali decisioni vengono riportate nel verbale.

Il segretario ha voto consultivo.

Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo al Consiglio direttivo neo eletto entro cinque giorni dalla pubblicazione.

Art. 27 (Proclamazione dei risultati)

Il Consiglio direttivo neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal consigliere anziano, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti e decide sugli eventuali reclami.

Rimangono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

Art. 28
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezione si applicano le norme che regolamentano il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 29
(Accettazione degli eletti)

L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere comunicata al Consorzio con lettera entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso deve essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con lettera entro tre giorni dalla data della proclamazione.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i commi primo e secondo del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 30
(Rinuncia degli eletti)

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, il Consiglio direttivo procede alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del comma terzo del precedente articolo.

Art. 31
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del Presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio direttivo. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo elegge anche il Vicepresidente del consorzio.

Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Art. 32
(Durata delle cariche)

Il Presidente, i consiglieri e i revisori dei conti durano in carica

anni e sono rieleggibili.

I titolari degli organi del Consorzio entrano in carica all'atto dell'accettazione.

Qualora le nuove cariche non siano state elette, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.

Art. 33 (Dimissioni)

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Art. 34 (Decadenza delle cariche)

La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, vengono a verificarsi le condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 10.

Decadono coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 38.

La decadenza dei Consiglieri e dei Revisori è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art. 35 (Vacanza delle cariche)

Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo o sono dimissionari deve essere convocato entro un mese il Consiglio direttivo per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, vi provvede il Vicepresidente, oppure in mancanza di entrambi, il consigliere anziano di età.

Per il Consiglio direttivo, in caso di decadenza delle cariche, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei Consiglieri decaduti o uscenti mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti, quando le sostituzioni sono contenute nella metà del numero dei Consiglieri.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio direttivo risulti ridotto a meno della metà, l'Assemblea deve essere convocata da parte del Presidente uscente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 primo comma, entro tre mesi dalla vacanza per l'integrazione del Consiglio stesso. In tal caso l'ordine del giorno dell'assemblea prevede il solo rinnovo delle cariche.

La sostituzione dei Revisori dei conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio direttivo.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 36

(Gratuità delle cariche – rimborso delle spese)

Le funzioni dei titolari degli organi consorziali sono gratuite.

Il Consiglio direttivo può riconoscere un'indennità di carica al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti nel caso che a questi siano affidati incarichi speciali. Possono inoltre essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del consorzio.

Art. 37

(Servizio di segreteria)

Il Consorzio si avvale di un segretario scelto dal Consiglio direttivo. Detta collaborazione è regolamentata da apposita convenzione.

Il segretario del Consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni riguardanti il segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti.

Art. 38

(Interesse in conflitto)

Il componente l'organo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 39

(Votazioni)

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 40

(Verbali delle sedute degli organi consortili)

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, le generalità degli intervenuti, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di verbalizzazione, le deliberazioni adottate, distintamente

per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione. Per le sedute del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti devono indicarsi i nominativi degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati. Per le sedute dell'assemblea deve essere indicata la superficie rappresentata dai partecipanti nel caso di modifica dei confini comprensoriali o di modifica statutaria e se trattasi di prima o di seconda convocazione e le ragioni del rinvio dell'adunanza in seconda convocazione.

Dal verbale deve risultare pure la constatazione della regolarità delle adunanze.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato pone a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 41

(Pubblicazione delle deliberazioni)

I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all'albo consortile, ove esista, per una durata di quindici giorni consecutivi. Essi devono essere inviati in copia all'assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali.

Art. 42

(Ricorsi)

Contro le deliberazioni, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione delle medesime o entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

È fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento degli ordinari rimedi giudiziari.

Art. 43

(Copia delle deliberazioni e degli atti consortili)

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali nonché degli atti e dei documenti riguardanti l'attività del consorzio e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

CAPO IV

Esercizio Finanziario - Contribuenza - Riscossioni e pagamenti – conservazione delle opere

Art. 44
(Catasto)

Le proprietà consorziali vengono descritte in un catasto, distinte per Comuni. Nel catasto, e nell'elenco di cui all'art. 20, devono essere introdotte le variazioni segnalate dagli interessati almeno dieci giorni prima di ogni assemblea.

Art. 45
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio coincidendo con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 46
(Criteri per il riparto dei contributi)

Le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere sono ripartite in via di principio in ragione del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. L'applicazione del contributo può avvenire in via provvisoria sulla base del criterio delle superfici.

Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono subordinate al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario.

Tali riparti sono fissati dal Consiglio direttivo.

La deliberazione del Consiglio di ripartizione delle spese deve essere pubblicata in conformità alle norme del presente statuto, all'albo pretorio dei Comuni del comprensorio o all'albo consorziale, ove esista, per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 47
(Modi di riscossione e di pagamento)

Il Consiglio direttivo stabilisce le modalità di esazione dei contributi consortili e di ogni onere finanziario spettante a qualunque titolo al consorzio, nonché le modalità per i pagamenti.

Art. 48
(Conservazione delle opere consortili)

Ove ritenuto opportuno, il Consiglio direttivo delibera un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.

Art. 49
(Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio)

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione o

manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza e collaudo del Consorzio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

(Approvazione dello statuto)

Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale ed entra in vigore dalla data del decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, risorse naturali e protezione civile.

Art. 51

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti per la specifica materia dei Consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del Codice Civile che disciplinano l'istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.

Note:

- (1) La denominazione del consorzio di miglioramento fondiario deve essere quella risultante dall'atto di costituzione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
- (2) La variazione dei confini territoriali del consorzio approvata con decreto del Presidente della Regione implica necessariamente la variazione della superficie totale del Consorzio e della descrizione del comprensorio indicati all'articolo 2, che non rientrano fra le variazioni che abbisognano di ulteriore approvazione in quanto già approvate con decreto.

INDICE

Capo I	<u>Denominazione – sede – comprensorio – scopi</u>
art. 1	Natura giuridica e sede
art. 2	Perimetro e superficie
art. 3	Scopo
Capo II	<u>Organi del consorzio</u>
art. 4	Organi
art. 5	Assemblea
art. 6	Convocazione dell'assemblea
art. 7	Validità e sede dell'assemblea
art. 8	Attribuzioni dell'assemblea
art. 9	Assemblee zonali
art. 10	Consiglio direttivo
art. 11	Funzioni del Consiglio direttivo
art. 12	Convocazione del Consiglio
art. 13	Adunanze del Consiglio
art. 14	Il Presidente
art. 15	Il Vicepresidente
art. 16	Collegio dei Revisori dei conti
art. 17	Diritto al voto attivo e passivo
Capo III	<u>Diritto al voto – delega – attribuzioni del numero di voti – elezioni</u>
art. 18	Delega
art. 19	Attribuzione del numero di voti
art. 20	Elenco degli aventi diritto al voto
art. 21	Liste dei candidati
art. 22	Costituzione dei seggi
art. 23	Validità delle elezioni
art. 24	Svolgimento delle elezioni
art. 25	Scrutinio
art. 26	Contestazioni
art. 27	Proclamazione dei risultati
art. 28	Rinvio
art. 29	Accettazione degli eletti
art. 30	Rinuncia degli eletti
art. 31	Elezione del Presidente e del Vicepresidente
art. 32	Durata delle cariche
art. 33	Dimissioni
art. 34	Decadenza delle cariche
art. 35	Vacanza delle cariche
art. 36	Gratuità delle cariche – rimborso delle spese
art. 37	Servizio di segreteria
art. 38	Interesse in conflitto

art. 39	Votazioni
art. 40	Verbali delle sedute degli organi consortili
art. 41	Pubblicazione delle deliberazioni
art. 42	Ricorsi
art. 43	Copia delle deliberazioni e degli atti consortili

Capo IV

Esercizio finanziario – contribuenza – riscossioni e pagamenti – conservazione delle opere

art. 44	Catasto
art. 45	Esercizio finanziario
art. 46	Criteri per il riparto dei contributi
art. 47	Modi di riscossione e di pagamento
art. 48	Conservazione delle opere consortili
art. 49	Inadempimenti e danni – esecuzione d’ufficio

Disposizioni finali

art. 50	Approvazione dello statuto
art. 51	Rinvio